



**SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

PROT. N. 1382 del 20 aprile 2020

OGGETTO: DPCM del 10.04.2020 (GURI 97/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Art.1 lett. z) Sospensione delle attività commerciali: precisazioni sul commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati.

Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020, si precisa quanto segue.

L'art. 1 lettera z) del DPCM del 10 aprile scorso prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. L'allegato 1 al decreto elenca le attività commerciali al dettaglio corrispondenti alla "declamatoria" relativa alla classificazione delle attività economiche secondo il sistema Ateco 2007.

Se ne deve desumere che l'attività di commercio al dettaglio può essere esercitata fisicamente negli esercizi abilitati ad esercitare il commercio di quei prodotti che corrispondono alle predette declamatorie e solo per quei prodotti. Il nuovo allegato 1 ricomprende alcune attività che non erano incluse nel vecchio decreto dell'11 marzo e tra queste vi è proprio il "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati".

Dunque appare chiara la volontà del Governo di consentire l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati (codice 47.71.20) e di lasciare sospeso, invece, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (codice 47.71.10).

Resta inteso che le attività non sospese sono obbligate al rispetto delle "Misure per gli esercizi commerciali" di cui all'allegato 5 al Decreto.

Si sottolinea, inoltre, che tra le faq disponibili al link <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa> seppur non con esplicito riferimento all'attività commerciale di interesse, in questo momento al fine del riavvio dell'attività è ribadita la necessità di fare riferimento al codice Ateco di appartenenza dell'attività effettivamente svolta (risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria) che deve rientrare tra quelle espressamente autorizzate dal DPCM del 10 aprile 2020.